

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE

1) Tutto il personale scolastico che al 31.12.2011 possedeva i requisiti della normativa precedente la Legge 214/2011 Monti-Fornero e precisamente:

a) Quota "96", somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e 35 di contribuzione, per raggiungere la quale si utilizzano anche le frazioni di anno. Es: anni 60 e mesi 4 di età anagrafica e anni 35 e mesi 8 di contribuzione;

b) Donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (anni 15 se è stato prestato servizio di qualsiasi durata entro il 31.12.1992);

c) Uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (anni 15 in presenza di contributi al 31.12.1992);

d) uomini e donne che al 31.12.2011 avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica;

Il personale in possesso di uno di tali requisiti, se raggiunge l'età anagrafica di anni 65 entro il 31.08.2013, sarà collocato in pensione d'ufficio, salvo il trattenimento autorizzato.

e) Tutte le donne che compiono 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2012, optando per il calcolo contributivo (Legge 243/2004 di Maroni).

2) Tutto il personale della scuola che raggiunge i requisiti con la normativa prevista dalla Legge Fornero:

a) Uomini e donne, che raggiungono l'età anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013, saranno collocate in pensione "d'ufficio" per "vecchiaia". **Gli stessi, se raggiungono tale requisito entro il 31.12.2013, possono essere collocati a riposo ma solo a "domanda";**

Pensione anticipata

b) Donne che raggiungono al 31.12.2013 il requisito di anni 41 e mesi 5 (bastano anni 41 e mesi 1 al 31.08.2013) e Uomini che, alla stessa data, raggiungono anni 42 e mesi 5 di contribuzione (bastano anni 42 e mesi 1 al 31.08.2013)

In tal caso, se non si posseggono almeno 62 anni di età anagrafica, si incorre nelle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero n. 214/2011, a meno che non si tratti di tutto servizio effettivo (comprensivo di servizio militare, maternità, malattia per infortunio), nel qual caso e fino al 2017 non ci saranno penalizzazioni.

Entro la data di scadenza stabilita dal D.M. n: 97 del 20.12.2012 e cioè entro il **25/01/2013**, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura "istanze on line" di Polis d presente nel sito del Miur. Entro la stessa data è possibile revocare le dimissioni già inviate.

Le domande di pensione, invece, vanno presentate all'ente Previdenziale con le seguenti modalità:

1) Direttamente dall'interessato, previa registrazione al sito dell'Ente;

2) Tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) Attraverso l'assistenza di un Patronato.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio:

- 1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011;
- 2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013;
- 3) Coloro che, possedendo l'età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20).